

LXXXIII^a SEDUTA

GIOVEDÌ 18 MARZO 1937 - Anno XV

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2686	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri » (1525). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2697	2700
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata » (1527). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2697	2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle Scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice » (1528). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2697	2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 » (1529). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2698	2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali » (1530). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2698	2702
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (1531). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)		2698	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonerò dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti			
alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero » (1535). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2700
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito » (1536). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di Credito » (1537). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca » (1541). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della Convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato » (1542). — (Approvato dalla Camera dei Deputati)			2701
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi » (1562)			2702
(Discussione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in Ente morale della Fondazione Attilio Odero con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto » (1507).			2691
COGLIOLO, relatore		2695,	2697
PRESIDENTE			2696
GIANNINI			2696

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli uffici giudiziari » (1532). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*) 2699

SCADUTO 2700

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici* 2700

(Presentazione) 2686

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (1570). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*) 2687

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici* 2687

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 2703

La seduta è aperta alle ore 16.

MILLOSEVICH, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Felici per giorni 3; Muscatello per giorni 3; Torlonia per giorni 5; Vicini Marco Arturo per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Millosevich di dare lettura di un elenco di disegni di legge comunicati alla Presidenza.

MILLOSEVICH, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dalla Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1936-XIV, n. 1538, riguardante la formazione dell'Albo nazionale e degli Albi locali degli appaltatori di opere pubbliche (1593).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2441, che reca modificazione all'articolo 14 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925-III, n. 1819, relativo alle Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi (1594).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2440, contenente norme relative all'adozione del corista uniforme nelle esecuzioni musicali (1595).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, recante norme fondamentali in materia di protezione antiaerea (1596).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2418, riguardante la costituzione dell'Istituto Nazionale Gestione Imposte di Consumo (I. N. G. I. C.) con sede in Roma (1597).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1937-XV, n. 5, che apporta una modificazione all'articolo 3, n. 4, della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, concernente la composizione del Gran Consiglio del Fascismo (1598).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2217, contenente norme per la tutela della denominazione di « zafferano » (1599).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 182, riguardante l'assegnazione di un appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona (1600).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2466, concernente l'istituzione di una Consulta centrale e di Comitati locali per l'edilizia e la urbanistica nell'Africa Orientale Italiana e nella Libia (1601).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla costituzione del Consiglio di amministrazione e alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane (R. A. M. B.) (1602).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2357, relativo alla soppressione della Camera di commercio coloniale italiana e all'attribuzione all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero (I. C. E.) delle funzioni riguardanti i rapporti economici fra le Colonie ed i Paesi esteri (1603).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 163, che disciplina le rivalutazioni per conguaglio monetario degli enti patrimoniali delle società commerciali (1604).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 78, riguardante il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie (1605)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma (1606).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale (1607).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 87, relativo all'aumento di lire 1.250.000 del limite d'impegno stabilito con l'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, per annualità relative a contributi e sovvenzioni previsti da leggi speciali (1608).

Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, numero 2433, recante provvedimenti a favore delle località colpite dal terremoto del 18 ottobre 1936-XIV (1609).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 156, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 18 febbraio 1937-XV, n. 146, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1610).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2481, che approva una convenzione modificativa con la Società di navigazione « Lloyd Triestino » per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, le Indie e l'Estremo Oriente (1611).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1612).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (1613).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2292, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione (1614).

Dal Ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938 (1615).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI » (N. 1570). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

COBOLLI GIGLI, ministro dei lavori pubblici. Onorevoli senatori, il mio compito anche quest'anno è facilitato dalla documentata e esauriente relazione della Commissione di Finanza del Senato, stesa con la consueta competenza dal senatore Reggio.

Sorvolo di conseguenza su moltissime delle considerazioni che avrei voluto fare perchè mi

sembra inutile ripetere dati già in parte esposti alla Camera e che sono riportati nella relazione del Senato.

Gioverà nel quadro d'insieme considerare alcuni elementi che al di là delle assegnazioni normali spostano, aumentandole, le attività del Ministero dei lavori pubblici consentendo così al ritmo delle opere un corso soddisfacente.

Le assegnazioni speciali, in base a determinate leggi che distribuiscono i carichi per la Finanza in più esercizi, gravano sui fondi per opere straordinarie a pagamento non differito.

Nel 1934-1935 tali assegnazioni hanno raggiunto 402 milioni, nel 1935-1936, 355 milioni, nel 1936-1937 fino ad oggi 241 milioni.

Se si considera che buona parte di queste assegnazioni viene distribuita in più anni si può calcolare come media di assegnazioni nel triennio la cifra di 330 milioni annui circa.

Più volte si è presentata all'esame la richiesta, nelle relazioni delle Commissioni di Finanza, così del Senato come della Camera, se non valesse meglio consolidare queste assegnazioni in modo da dare al bilancio del Ministero dei lavori pubblici, nelle attuazioni, una maggiore elasticità già fin dalle previsioni ma il sistema è rimasto quello del passato non essendosi ritenuto opportuno ipotecare preventivamente un'attività che può avere esigenze immediate o contingenti.

Le assegnazioni degli articoli 3 e 4 della legge del bilancio hanno voluto in parte considerare queste necessità. Le assegnazioni in questo esercizio sono aumentate di complessivi 33 milioni e sono appena sufficienti a non determinare un rallentamento nelle costruzioni in corso.

Gioverà rilevare qui che l'aumento dei costi nei prezzi base ha influito proporzionalmente a ridurre i lavori e un carico maggiore è derivato dagli oneri che si riferiscono alle manutenzioni delle opere eseguite e più specificatamente a quelle che non vengono consegnate a enti o istituti diversi.

Nel campo delle manutenzioni l'Italia ha fatto progressi notevoli, legati alla premessa che il Regime si è prefisso nell'esecuzione delle opere di mantenerle sempre in efficienza e ciò al fine di non lasciare disperdere un patrimonio così importante del Paese. Questa maggiore cura delle manutenzioni è stata rivolta alle opere edilizie, a quelle portuali e alle sistemazioni dei corsi d'acqua, meno a quelle stradali ereditate in copia numerosa dal passato, e costruite in troppe località e spesso per esigenze non totalmente giustificate.

Province e specialmente comuni non hanno avuto la possibilità di affrontare il problema della manutenzione delle strade, problema che deve essere sempre previsto all'atto della costruzione.

Con l'abolizione dei Provveditorati dell'Italia meridionale il Ministero dei lavori pubblici dopo undici anni ritorna nell'Italia continentale alla sua struttura base unitaria.

È evidente da ciò la valorizzazione delle sue direzioni generali e del Consiglio superiore dei

lavori pubblici. Riprendono così gli istituti centrali le funzioni di controllo che anche in regime di autonomia periferica non erano state mai abbandonate specialmente per ragioni di coordinamento.

Confermo al Senato quanto ebbi a dire nelle dichiarazioni che hanno accompagnato il bilancio dell'esercizio in corso: la visione generale non diminuirà la considerazione dei problemi del Mezzogiorno d'Italia che ci sono presenti e avranno le continue cure dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Al senatore Cozza, che ha fatto ieri una diligente disamina delle attività del Ministero e che in relazione all'abolizione di alcuni Provveditorati ha accennato all'opportunità di valersi dei competenti elementi tecnici che rimarranno disponibili, comunico che non solo il Ministero impiegherà detti tecnici per rinforzare l'azione di vigilanza, ma che considero questo impiego opportuno per materia, così da avviare sempre più anche il Dicastero dei lavori pubblici verso le specializzazioni nel campo ispettivo.

Con ciò non intendo in alcun modo diminuire la consistenza e le attribuzioni degli uffici provinciali del Genio civile che costituiscono le basi dell'ossatura fondamentale del Ministero.

Nel riferire su alcuni dati dell'edilizia e delle opere igieniche alla Camera, ho fornito alcuni elementi relativi ai piani regolatori e alla costruzione delle case per il popolo. Mi pare quindi inutile ripetere quanto in questo campo si è fatto e quanto si ha in animo di fare.

Non vi è settore costruttivo italiano dove i dati raccolti non impressionino per il gigantesco aumento rispetto a quelli del passato. Con ciò non vogliamo sminuire quanto fu fatto per opera dello stato unitario fino all'avvento del Fascismo, vogliamo solo mettere in giusta luce quanto è stato compiuto dal Regime.

Volgiamo lo sguardo, ad esempio, al settore della cultura universitaria e più specialmente alla costruzione di università, politecnici con annesso cliniche, laboratori, tutti con attrezzature modernissime. In questo campo o ha agito direttamente lo Stato a mezzo dei Ministeri dell'educazione nazionale e dei lavori pubblici, o hanno agito i consorzi e enti giuridici autorizzati per legge all'esecuzione dei lavori. I finanziamenti sono stati prevalentemente fatti dallo Stato che ha esercitato anche un'azione legittima di controllo.

Per l'alta coltura e per gli istituti, ad essa connessi si sono spesi dal 1922 complessivamente 614 milioni di cui 389 dallo Stato e 225 da altri Enti. Si è dotata Roma della nuova città degli studi, si sono ampliate le Università di Sicilia e di Sardegna, si sono effettuati lavori in quasi tutte le Università da Bari a Padova, da Napoli e Torino.

Nel campo dell'edilizia, ai molti lavori in corso e a quelli annunciati nella relazione della Camera, aggiungo le sistemazioni dei valichi di frontiera per cui è stato stabilito uno stanziamento di 18 mi-

lioni e che daranno nei principali posti di confine, sia dal lato estetico che per le sistemazioni organiche, tutte le comodità al turista che viene volentieri nel nostro Paese per godere non solo delle sue bellezze naturali ma richiamato anche dall'ordine e dalla regolarità dei servizi.

Una commissione interministeriale guidata da rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici e composta da membri dei Ministeri degli interni, delle finanze, della stampa e propaganda e delle forze armate, che hanno attività alla frontiera, ha visitato in poco più di un mese tutti i valichi e ha proposto nuove sistemazioni e lavori di integrazione a 35 di questi, da Ventimiglia a Fiume.

Di una direzione generale del Ministero che ha al suo attivo la direttissima ferroviaria Bologna-Firenze e quella Roma-Napoli e ha in corso di costruzione opere per 136 milioni cioè delle nuove costruzioni ferroviarie, mi piace accennare al lavoro che va svolgendo in Africa Orientale con la predisposizione dei piani della linea ferroviaria Assab-Sardò-Millè che alleggerirà il traffico delle altre vie di comunicazione insufficienti alle occorrenze di sfruttamento del nuovo Impero.

I lavori di questa linea si inizieranno prossimamente, essa sarà parallela alla rotabile Assab-Sardò-Millè, già in via di costruzione.

Mi sembra inutile fermarmi, dopo quanto ho detto alla Camera, sull'attività dell'Azienda autonoma statale della strada in Africa Orientale. Ne ha parlato a lungo il senatore Reggio che ha ben inquadrata questa materia nella sua relazione.

Una sola constatazione mi sembra utile ed è quella che il Regime dà prova di saggezza sfruttando, nella sua grande Colonia, la competenza di quegli organismi che, vivificati dalla nuova epoca di lavoro o nati per le necessità, hanno saputo in Patria dare prova della loro capacità derivante da appropriata esperienza.

L'Azienda autonoma statale della strada creata dal Duce nel 1928, dopo 9 anni dalla sua istituzione, ha avuto un incarico di grande mole e importanza e si è impegnata ad assolverlo con spirito e dinamismo fascista.

Nel ricordare l'Africa e le sue strade io rivolgo in questa austera sede il mio pensiero ai dirigenti e operai che con non minore fede dei valorosi combattenti portano in quella nostra terra le orme della imperitura civiltà di Roma e saluto romanamente i Caduti per il lavoro (*vivi applausi*) primo il mio grande e indimenticabile predecessore: Luigi Razza (*tutti i senatori si alzano in piedi e salutano romanamente*).

Su un argomento di grande importanza per il nostro Paese, prevalentemente marittimo, mi sembra opportuno intrattenermi in questa sede e più precisamente sulle sistemazioni portuali.

Dalla fine del 1922 ad oggi lo Stato ha speso per sistemazioni portuali: moli, rive, banchine e attrezzature varie L. 2.165.000.000; con questa spesa ha provveduto sia all'ammodernamento di porti superati nella loro attrezzatura dal tempo,

sia alla costruzione di porti nuovi, il tutto con una visione precorritrice delle necessità.

Anteriormente all'avvento del Fascismo, l'Italia disponeva, nel complesso dei suoi porti, di soli 27 chilometri di calate utili per le operazioni commerciali ed accostabili solo da navi di medio e grosso tonnello, delle quali calate, soltanto 15 chilometri provvisti di raccordi ferroviari e di qualche arredamento per lo sbarco e l'imbarco delle merci.

Scarsissimi erano anche nei porti maggiori i magazzini per il ricovero e il deposito delle merci; per la riparazione delle navi mercantili vi erano soltanto 8 bacini di carenaggio, alcuni dei quali antiquati, altri di dimensioni insufficienti per l'accresciuto tonnello delle navi.

In 14 anni lo Stato fascista è riuscito a trasformare quasi integralmente l'intera attrezzatura portuale.

Infatti, in questo periodo di tempo, sono stati completamente trasformati, ampliati o migliorati 85 porti; sono stati costruiti 48 chilometri di opere di difesa, a protezione di oltre 100 ettari di nuovi bacini portuali. Sono stati creati 52 chilometri di nuove calate, che hanno triplicato le fronti di approdo utili alle operazioni commerciali ed accresciuta la potenzialità complessiva degli scali marittimi.

Sono stati sistemati ben 325 ettari di nuovi terrapieni e costruiti 290.000 metri cubi di nuovi capannoni e magazzini.

Sono stati impiantati binari ferroviari per una lunghezza di oltre 100 chilometri e nuovi apparecchi meccanici di varia potenza, per il carico e lo scarico delle merci, in numero di oltre 250. Sono stati costruiti o iniziati 3 nuovi grandi bacini di carenaggio (2 a Genova, 1 a Napoli), sono state costruite 3 nuove stazioni marittime (Genova, Trieste e Napoli).

Sono stati scavati, in questo periodo di tempo, oltre 30 milioni di metri cubi di materie per la conservazione ed il miglioramento dei fondali nei porti e relativi accessi.

Salvo necessità tipicamente contingenti o strettamente particolari l'Italia non ha bisogno di aggiungere ai suoi molti porti altri porti. Si deve di conseguenza contrastare, per quanto oramai affiori di rado, il desiderio che ogni centro marinaro anche piccolo ha di avere larghi bacini che importano spese notevoli per protezione e non meno notevoli spese per il mantenimento dei fondali.

Bisogna invece riconoscere la necessità di eseguire opere di completamento nei porti minori e di aumentare le attrezzature dei porti maggiori.

L'indirizzo del Ministero è appunto questo, indirizzo che trova un forte aiuto in un aumento notevole dei lavori di escavazione e di manutenzione dei porti ricavato con un servizio in economia che rende soprattutto in funzione continuativa dell'impiego dei mezzi d'opera.

A proposito delle sistemazioni dei porti sembra opportuno rilevare come tempestivi siano stati i

lavori importanti di buona parte dei principali porti italiani che si sono trovati sufficientemente attrezzati per la guerra d'oltre mare.

Le razionali sistemazioni di completamento che hanno saputo prescindere dai bacini ristretti di un tempo difficilmente ampliabili, sono il segno previdente della preparazione che anche in questo campo ha saputo attuare l'Italia fascista.

Di questa attività del Ministero, un saggio espressivo è nella Fiera di Tripoli inaugurata ieri dal Duce ove sono stati esposti quadri rappresentativi, diagrammi e fotografie dei lavori eseguiti.

Attualmente il Ministero lavora nei porti di Palermo, Trapani, Catania, Messina, Reggio Calabria, Crotone, Brindisi, Bari, Manfredonia, Ancona, Vibo Valentia, Salerno, Napoli, Civitavecchia, Livorno, La Spezia, Genova, Savona, Cagliari, Sassari, oltre che in porti minori.

In Sardegna si costruisce per le necessità delle miniere di carbone di Bacu Abis e di quelle dell'Inghesente il Porto di Sant'Antioco.

In alcuni di questi porti sono in corso per opera delle nuove costruzioni ferroviarie raccordi di binari in funzione delle predisposte nuove attrezzature e raccordi stradali alle vie principali di comunicazioni ordinarie.

A proposito di strade nell'esercizio corrente è stata ultimata, col concorso dello Stato, l'orientale del Lago di Garda che ha chiuso a Riva l'anello turistico del Benaco, sono in corso alcuni tronchi della litoranea ionica, si lavora sulla litoranea istriana e si sono predisposti appalti per la prosecuzione di alcune strade in Romagna e in Toscana.

In Italia l'Azienda autonoma statale della strada subisce, per le sistemazioni della sua rete, un momento di arresto, ma come ho già detto alla Camera dei Deputati, spero sia possibile riprendere tra non molto il programma delle sistemazioni.

L'Azienda autonoma statale della strada avrebbe nell'attuale momento la possibilità potenziale di ampliare la sua sfera di attribuzione e questo porterebbe anche a una riduzione proporzionale dei costi delle manutenzioni essendo oramai l'organismo bene attrezzato e ricco di esperienza tecnico-organizzativa.

Nel campo importante dei servizi speciali mi richiamo ai dati già comunicati alla Camera, così pure nella materia importante delle acque e degli impianti elettrici per cui convengo, come già comunicato alla Camera, col Senatore Cozza sull'opportunità della predisposizione di un piano regolatore delle sistemazioni dei fiumi italiani da attuarsi in un decennio.

La materia dell'energia elettrica di attribuzione specifica del Ministero dei lavori pubblici ha avuto recentemente, con la istituzione del Comitato di mobilitazione dell'energia elettrica, che funziona presso la 3ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un notevole impulso.

Questa attribuzione è non solo opportuna per

ragioni di competenza, ma anche perchè mette lo Stato nelle condizioni di controllare, oltretutto nel campo dello studio, anche nelle realizzazioni quello che è il delicato e importante settore della produzione dell'energia elettrica.

L'istituzione di osservatori industriali porta decisamente questo controllo nel campo pratico.

Ne verranno certamente da questa attività, cui collabora l'industria idroelettrica, benefici frutti.

Non vi è altro ufficio che abbia al corrente i quadri statistici delle disponibilità delle acque nel Paese come il Ministero dei lavori pubblici, sugli studi del quale si basano tutte le premesse dei nuovi possibili impianti. Da oltre 25 anni, questa importante branca del Ministero coordina gli studi per la sistemazione dei fiumi italiani ma anche per la determinazione delle sorgenti, dei bacini imbriferi e delle precipitazioni. Espressione della sua attività è nel Museo del Po a Parma e nelle attività del Magistrato delle Acque nel Veneto.

Il servizio idrografico ha dato, anche per l'Africa Orientale, ad opera di un valente ingegnere capo del Genio Civile un primo saggio di raccolta dei dati più importanti.

Il collegamento fra scienza e uffici del Ministero che controllano tutte le attività costruttive del Paese è una cosa utile e va appoggiata nell'interesse comune che è l'interesse dello Stato, come va curata una maggiore unione fra attività tecnica esterna e attività interna del Ministero.

Il punto di sutura è sempre possibile, quando non si vogliono creare preventivamente barriere dannose tanto a chi le crea quanto a chi le subisce.

Perciò sia sugli « Annali dei Lavori Pubblici » del Ministero che raccolgono studi di appassionati scienziati e tecnici e riproducono pagine della attività del Regime, sia nei concorsi, si è intensificato il contatto con le attività della libera professione, perchè in larga misura fosse svolta la collaborazione al piano sempre vivo di attività costruttiva dello Stato.

Per ritornare ai servizi idrografici, che sono la premessa di questa digressione, mi piace confermare al Senato che la sistemazione del Tevere a valle di Roma, più volte invocata da questo Consesso, sarà un fatto compiuto prima della apertura dell'Esposizione universale del 1941.

Questa sistemazione è frutto degli studi idrografici che anche per questo fiume sono stati compiuti dagli uffici del mio Dicastero.

Al Senatore Cozza comunico che ho deciso la istituzione dal 1° luglio dell'Ispettorato del Tevere che egli ha più volte invocato e che servirà ad unificare i servizi che vi si riferiscono.

I drizzagni e gli sbarramenti indicati dall'idraulico Carlo Possenti nel 1871 trovarono da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici piena approvazione, dopo lunghe discussioni, in una adunanza generale il 28 dicembre 1931.

Il 24 marzo XV si darà inizio a questi importanti lavori che per la parte sistemazione fluviale impor-

teranno 69 milioni, per la costruzione dell'idro-aerostadio la spesa di altri 40 milioni.

Con la somma autorizzata di lire 69 milioni si rettificcherà il corso del Tevere dai Prati a Tor di Valle fino a Mezzocammino, accorciandolo di metri 4226 e sostituendo ad esso un drizzagno lungo metri 3580 che, per ragioni idrauliche, sarà eseguito in due tempi; sarà costruito uno sbarramento, manovrabile a monte dello sbocco del collettore sinistro di Mezzocammino con conca di navigazione della lunghezza di metri 137 e della larghezza di metri 11.

Si provvederà in pari tempo alla costruzione dell'edificio regolatore del canale di Fiumicino a Capo Due Rami, al duplice scopo di assicurare la continuità della navigazione fluviale e di difendere dai danni delle piene le opere del porto canale.

Un secondo sbarramento mobile sarà infine a suo tempo eseguito nella stessa località ma nel ramo della Fiumara Grande, per migliorare anche le condizioni della navigazione fluviale.

A tali opere si collega in modo indissolubile la creazione del grandioso aerostadio alla « Magliana Vecchia ».

Per la formazione del suo specchio d'acqua si utilizzeranno le anse del Tevere che necessariamente verranno abbandonate coll'apertura del drizzagno, mentre le terre provenienti da detta apertura e dallo scavo del bacino serviranno a formare la grande piattaforma dell'aerostadio che avrà la estensione di 240 ettari, aumentabili in avvenire, qualora ve ne fosse bisogno. Lo specchio d'acqua del bacino avrà una superficie di 400 ettari, pure aumentabili, con un tirante d'acqua di metri 3.

Alla nuova stazione aeronautica si accederà, sia con nuova strada dalla Magliana, sia dalla Via del Mare.

Per l'esecuzione del primo lotto di lavori di 45 milioni circa, saranno effettuati scavi e trasporti di materie per circa 8 milioni di metri cubi e troveranno impiego, in pieno sviluppo, circa 2000 operai al giorno per la durata di quattro anni.

Onorevoli Senatori, ho fornito questi dati nel dettaglio perchè sia chiara l'imponente mole del lavoro che darà a Roma uno dei migliori aerostadi d'Italia, risolvendo contemporaneamente uno dei problemi più importanti del fiume sacro.

Questa febbre di attività che attinge alle tradizioni di Roma si è propagata per virtù del Regime in tutta Italia. Le forze sane delle attività costruttive hanno trovato il loro giusto equilibrio.

Oggi nel Paese prevale il concetto, anche in relazione a obiettivi che sono presenti allo spirito di tutti gli Italiani, di spendere in opere essenziali con criterio di saggia economia abolendo le spese voluttuarie o di lusso.

Il nostro è un popolo schietto che rifugge dalle illusioni e ama invece costruire con diuturna lena le salde basi del suo avvenire.

In questa Assemblea che ha vissuto ore di fede

e ore grigie e in cui sempre puro ha aleggiato il sentimento di Patria, si possono valutare a pieno, così le vittorie che derivano dal valore e dallo spirito di sacrificio, come le attuazioni di quelle opere che sono l'affermazione delle qualità romane della nostra razza che tende con tutte le sue forze, nel segno inconfondibile del Littorio, verso mete sempre più alte. (*Vivissimi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata la spesa di lire 64.649.600 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 60.000.000 per provvedere alle riparazioni e sistemazioni delle opere esistenti, nonchè agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi speciali ivi compreso il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3132, sulle agevolazioni per la provvista di acqua potabile e per le opere di igiene, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato col Regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 937.

È autorizzata, altresì la spesa di lire 5.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

(Approvato).

Art. 4.

È autorizzata la spesa di lire 93.000.000 per provvedere al completamento delle opere straordinarie a pagamento non differito.

(Approvato).

Art. 5.

È stabilito nella somma di lire 8.000.000 per l'esercizio 1937-38, il limite d'impegno per le annualità relative a sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali.

Entro tale limite il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi a fa-

vore dell'Istituto Nazionale per la case degli impiegati dello Stato, degli istituti ed enti autonomi per costruzioni di case popolari, nonchè, con le norme stabilite nelle relative leggi speciali che restano prorogate a tutti gli effetti fino al 30 giugno 1938, contributi a favore di comuni ed altri enti interessati per l'edilizia scolastica, gli acquedotti e le opere igieniche e sanitarie.

Il termine di costruzione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 20 aprile 1936, n. 756, è prorogato al 31 dicembre 1938.

(Approvato).

Art. 6.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938, allegato allo stato di previsione predetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

(Approvato).

Art. 7.

Il contributo ordinario a favore dell'Azienda autonoma statale della strada, di cui all'articolo 16, lettera c) della legge 17 maggio 1928, n. 1094, viene stabilito, per l'esercizio 1937-38, in lire 173.500.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto » (N. 1507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in Ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente la istituzione in ente morale della « Fondazione Attilio Odero » con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 17 dicembre 1936 - Anno XV, n. 2286, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'assoluta ed urgente necessità di procedere al giuridico riconoscimento della Fondazione istituita in Genova dall'onorevole senatore Attilio Odero per fini di pubblica beneficenza e di approvare norme per l'amministrazione di essa in deroga a quelle vigenti per gli enti pubblici di assistenza e beneficenza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È istituita in ente morale, con sede in Genova, la « Fondazione Attilio Odero », ed è approvato l'unito statuto composto di ventisei articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Statuto della « Fondazione Attilio Odero ».

Art. 1. — È costituito l'ente morale « Fondazione Attilio Odero », con sede in Genova. Esso è retto dalle disposizioni del presente statuto, e, in quanto non siano derogate e incompatibili, dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2. — Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni che il senatore Attilio Odero ha destinato a tale fine e donato con rogito in data 10 novembre 1936-XV E. F., del notaio Paolo Cassanello di Genova, assommanti a nominali lire 10.000.000 (dieci milioni).

Ad accettare tale donazione, per conto della Fondazione, è autorizzato ed incaricato S. E. il senatore Vittorio Rolandi Ricci. Qualora questi non possa accettare, la donazione sarà accettata dall'onorevole Andrea Vincenzo Ardissonne e, se nemmeno questi possa, dal sig. avv. Carlo Garolla.

Art. 3. — La Fondazione non potrà ricevere per donazione o per successione da altri che dallo stesso Fondatore.

Scopi e destinazione del patrimonio.

Art. 4. — Vita natural durante del Fondatore, i redditi netti del patrimonio — e questi soltanto — saranno erogati a favore di Istituzioni di pubblica beneficenza ed assistenza, ancorchè mancanti di personalità giuridica, le quali abbiano sede in Genova o Liguria, sieno bisognose di sussidio ed abbiano alcuno dei seguenti fini: soccorrere alle persone meno agiate, in istato di sanità o malattia, prestar loro assistenza, educarle, istruirle, avviarle a qualche professione, arte o mestiere, preservarle dal male.

Art. 5. — Dopo la morte del Fondatore e nei primi cinque anni successivi a quello del decesso, i redditi netti del capitale, e questi soltanto, saranno erogati come segue:

a) nella maggior parte a favore delle Istituzioni di cui all'articolo precedente;

b) nella minor parte: 1° per qualche speciale indigenza pubblica o privata, in caso di calamità straordinarie, anche fuori della Liguria; 2° eccezionalmente, in favore di Istituzioni aventi le caratteristiche e gli scopi di quelle enumerate all'articolo precedente, ma che risiedano in altre regioni del Regno.

Art. 6. — Soltanto compiuto il quinto anno successivo a quello in cui decederà il Fondatore, la Fondazione potrà cominciare a distribuire, oltre ai redditi netti, anche il capitale. La distribuzione di questo avrà luogo, per la parte maggiore, a favore delle Istituzioni contemplate dall'articolo 4; nella minor parte a favore delle Istituzioni di cui all'articolo 5, lettera b, n. 2.

La distribuzione del patrimonio fra i vari Enti dovrà però avvenire per gradi, secondo la opportunità economica, e ad apprezzamento insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 7. — La parte del patrimonio che, allo scadere del termine fissato per la durata della Fondazione, residuasse per non essere ancora stata distribuita, sarà devoluta alla Congregazione di carità di Genova.

Organi dell'Amministrazione.

Art. 8. — Il Fondatore è l'unico amministratore e rappresentante della Fondazione: egli distribuisce, ai fini di cui al precedente articolo 4, i redditi netti del patrimonio, secondo il suo insindacabile giudizio. Egli esercita tutti i poteri e le funzioni che il presente statuto attribuisce, dopo la morte di lui, al Consiglio di amministrazione, al presidente ed al segretario-tesoriere.

Art. 9. — Dopo il decesso del Fondatore, la Fondazione sarà amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto di tre membri, dei quali uno rivestirà la carica di presidente ed altro di segretario-tesoriere.

Art. 10. — I consiglieri di amministrazione saranno nominati dal Fondatore nel testamento, e resteranno in carica per tutta la durata della Fondazione.

Se il Fondatore non avrà provveduto alla designazione dei componenti il Consiglio di amministrazione, la nomina di essi sarà fatta dal prefetto di Genova.

Qualora, per morte, dimissioni, incapacità, o per il disposto dell'articolo 16, o per altra causa anche temporanea, venisse a mancare taluno dei consiglieri nominati dal Fondatore, i mancanti saranno sostituiti dalle persone che, a tal fine, saranno pure designate dal Fondatore con disposizione testamentaria; alla sostituzione i supplenti saranno chiamati nell'ordine di enunciazione.

Quando, per successive cessazioni, i consiglieri come sopra nominati fossero ridotti in numero di due, questi nomineranno di accordo il terzo, e così di seguito. Che se, infine, per disaccordo fra gli amministratori o per qualsiasi altra causa non si potesse completare, come è detto sopra, il Consiglio di amministrazione, la nomina del mancante o dei mancanti sarà fatta dal prefetto di Genova.

Anche gli amministratori chiamati alla supplenza rimarranno in carica per tutta la durata della Fondazione. Lo stesso avrà luogo per gli amministratori nominati dal prefetto, a' sensi del comma precedenti; il prefetto, tuttavia, potrà revocarli dalla carica per gravi motivi, da enunciarsi nel provvedimento.

Qualora la sostituzione di un consigliere sia avvenuta per impedimento temporaneo, appena cessato questo, il sostituito sarà reintegrato nella carica.

Art. 11. — Il Consiglio di amministrazione, ogni due anni, nominerà nel suo seno il presidente, il quale sarà rieleggibile.

Art. 12. — Quello dei consiglieri che sarà a ciò designato dal Fondatore nel testamento rivestirà

la carica di segretario-tesoriere, e in tale carica rimarrà per tutta la durata della Fondazione.

Se il Fondatore non avesse provveduto a designare il segretario, o il designato, per le cause indicate nel comma terzo dell'articolo 10, dovesse cessare definitivamente o temporaneamente dalla carica, il Consiglio di amministrazione nominerà in sua vece un altro, scelto fra i consiglieri in funzione, o — questi non volendo o potendo — fra i consiglieri supplenti. Se neppure fra questi si trovi chi possa o voglia assumere la carica di segretario-tesoriere, il Consiglio nominerà altra persona, di provata onestà, fissando a questa l'emolumento adeguato.

Qualora cessi l'impedimento per cui il precedente segretario dovette essere sostituito, egli sarà reintegrato tosto nella carica e nelle funzioni.

In caso che, per disaccordo fra i consiglieri, non fosse possibile raggiungere la maggioranza intorno alla nomina del segretario-tesoriere, questo sarà scelto dal prefetto di Genova, fra i consiglieri, anche supplenti; in caso di rifiuto da parte di tutti questi, il prefetto nominerà altra persona di provata onestà e competenza.

Se, per impedimento dei consiglieri anche supplenti, sia stata nominata alla carica di segretario-tesoriere persona estranea al Consiglio, questa sarà sostituita da uno dei consiglieri in carica o anche supplenti, tosto che alcuno di costoro riconosca di poterne assumere le funzioni.

Norme generali di amministrazione.

Art. 13. — Il presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi, alle Autorità e in giudizio; presiede il Consiglio di amministrazione; vigila sulla osservanza del presente statuto e delle norme di legge; sorveglia l'attività del segretario-tesoriere.

Art. 14. — Il Consiglio di amministrazione, di volta in volta, con criterio discrezionale e con deliberazioni non soggette a reclamo da parte di enti o privati, determinerà le parti di reddito netto e di capitale da erogarsi ai diversi scopi propri della Fondazione; stabilirà la misura delle singole erogazioni dei beni e sceglierà le Istituzioni o le speciali indigenze da soccorrere e beneficiare.

Il Consiglio di amministrazione delibera, in generale, tutti gli atti occorrenti così all'amministrazione straordinaria del patrimonio, come alla modificazione e alla liquidazione di esso.

Esso ha pure facoltà di transigere o compromettere, anche per mezzo di arbitri amichevoli compositori, le controversie che potessero insorgere intorno ai debiti, crediti, beni ed azioni compresi nel patrimonio della Fondazione o intorno ad eventuali pretese di terzi sui beni alla Fondazione pervenuti dal Fondatore per donazione o successione.

Ad esso spetta pure — tra l'altro — la facoltà di deliberare sulla alienazione e sull'acquisto dei beni mobili; sull'alienazione, sulle migliorie e sulle ripar-

tizioni in lotti dei beni immobili; sulla cessione dei crediti; su eventuali partecipazioni a nuove emissioni di titoli, comprese le azioni di società commerciali; sulla liquidazione e sul pagamento di tutte le passività del patrimonio. Il Consiglio ha, altresì, la facoltà di disporre che le compre e le vendite dei beni mobili, nonchè le alienazioni degli immobili, seguano a trattative private e, per i titoli, anche fuori Borsa; di accordare proroghe ai debitori, sempre nei limiti della durata della Fondazione; di nominare e revocare gli impiegati e di fissarne gli emolumenti.

Art. 15. — Il Consiglio di amministrazione si raduna ordinariamente una volta al mese, nei giorni che fisserà; si raduna straordinariamente quando credano opportuno convocarlo il presidente o il segretario-tesoriere, mediante avviso scritto, comunicato almeno tre giorni prima della seduta, o almeno dodici ore prima, nei casi di urgenza.

Per la validità delle adunanze è necessario l'intervento di almeno due membri del Consiglio. Le deliberazioni dovranno essere prese a maggioranza assoluta di voti e motivate.

I membri del Consiglio, che sieno impediti di partecipare alla seduta, potranno votare intorno alle singole questioni, facendo pervenire tempestivamente al segretario il loro voto, per lettera o telegramma, da allegarsi al verbale.

Le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto, quando si tratti di questioni concernenti le persone.

Il verbale sarà steso dal segretario-tesoriere, conterrà le deliberazioni e sarà firmato, oltre che dal segretario stesso, dal presidente.

Art. 16. — I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. Tale decadenza sarà proclamata dal Consiglio di amministrazione, o anche dal prefetto.

Art. 17. — Il segretario-tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed è abilitato a compiere tutti gli atti a ciò occorrenti; dirige l'amministrazione dell'Ente; è autorizzato a tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 18. — Il segretario-tesoriere, in particolare, dirige la contabilità, la tenuta dei libri, la formazione degli inventari e dei bilanci, che sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Tra l'altro, egli provvede alla riscossione dei frutti dei mobili e degli immobili, depositando il denaro ricavato presso le banche che saranno indicate dal Consiglio, il quale lo autorizzerà ai prelievi occorrenti per le erogazioni ai fini della Fondazione e per le spese; esercita — conformandosi alle deliberazioni prese, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione — i diritti inerenti alle azioni e alle quote di società commerciali, comprese nel patrimonio della Fondazione, quali le opzioni ed i rimborsi, il voto nelle assemblee e nei Consigli di cui fosse chiamato a far parte; provvede

alla riscossione dei crediti; compie le operazioni di sconto delle cambiali, secondo il piano di ammortamento convenuto o preveduto dal Fondatore, o, in difetto, dal Consiglio; stipula i contratti di locazione per gli immobili, anche a trattativa privata, purchè non eccedano il tempo fissato per la durata della Fondazione; provvede alle riparazioni ordinarie degli immobili stessi.

Per tutti i servizi inerenti all'amministrazione della Fondazione, il segretario costituirà un ufficio e provvederà al suo funzionamento; si farà coadiuvare dagli impiegati necessari, sui quali avrà la sorveglianza ed i poteri disciplinari. Le spese di amministrazione sono a carico della Fondazione.

Di tutto il suo operato egli terrà informato il Consiglio di amministrazione, regolarmente e in occasione delle sedute ordinarie.

Art. 19. — Verificandosi casi di urgenza, i quali richiedano provvedimenti non differibili senza pericolo di danno, che — a mente del presente statuto — dovrebbero essere deliberati dal Consiglio, qualora questo non possa essere convocato in tempo utile, il segretario-tesoriere è autorizzato a compiere tutti gli atti che reputerà necessari.

Quando, per le particolari contingenze del mercato, il segretario-tesoriere ritenga utile la vendita di titoli, specialmente industriali (azioni od obbligazioni), prima che sia possibile convocare il Consiglio, egli può provvedervi immediatamente in qualunque misura, in Borsa o fuori.

Però, per gli atti di cui ai comma precedenti, il segretario-tesoriere dovrà munirsi della preventiva autorizzazione del presidente, salvo che questi sia assente o impedito a provvedere.

Gli atti stessi dovranno dal segretario-tesoriere essere sottoposti, entro un mese, alla approvazione del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio, se disapproverà l'operato del segretario-tesoriere, non potrà infirmare gli atti compiuti, ma — salvo i provvedimenti di legge quando si ravvisassero gli estremi del dolo — potrà privare per l'avvenire il segretario-tesoriere delle facoltà di cui al presente articolo, con deliberazione da allegarsi allo statuto.

Art. 20. — Per gli atti e contratti i quali, a norma dello statuto, sono di competenza del segretario-tesoriere, questi avrà pure la legale rappresentanza della Fondazione e potrà firmare anche disgiuntamente dal presidente.

Art. 21. — Al segretario-tesoriere sarà corrisposta una indennità annua di lire 15.000 (quindicimila), che potrà in seguito essere aumentata dal Consiglio di amministrazione, qualora esso lo ritenesse opportuno, in relazione alla portata delle di lui funzioni, o qualora, rispetto al momento attuale, si verificasse un aumento sensibile nel costo della vita.

Art. 22. — L'Amministrazione della Fondazione è dispensata dalla formazione dei bilanci preventivi e dalla osservanza delle norme di legge che regolano l'amministrazione e la contabilità degli

Enti pubblici e, in ispecie, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 23. — L'Amministrazione della Fondazione dovrà:

a) compilare fin dall'inizio ed aggiornare l'inventario generale dei beni;

b) tenere copialettere per tutta la corrispondenza spedita, e raccolta di quella ricevuta;

c) tenere il libro giornale;

d) tenere il registro dei verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione.

Ogni anno l'Amministrazione dovrà, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, redigere il bilancio patrimoniale consuntivo.

Nella formazione del bilancio verranno assunti, in linea di massima e salvo diverso apprezzamento del Consiglio, i seguenti criteri:

a) per i titoli, se quotati, il corso di Borsa, se non quotati, il prezzo ottenuto nell'ultima vendita; in mancanza di precedenti vendite, si avrà riguardo al valore loro attribuito dal Fondatore e, in difetto, al valore nominale;

b) per gli immobili, il valore che avesse ad essi attribuito il Fondatore, salvo eventuali rivalutazioni in conseguenza di migliorie apportate, o di sensibile aumento dei prezzi.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; però il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà costituita la Fondazione.

Il bilancio consuntivo annuale, corredato dal conto profitti e perdite e dall'elenco delle erogazioni fatte per gli scopi della Fondazione, dovrà essere presentato — entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio — all'autorità amministrativa competente. Questa potrà chiedere gli schiarimenti del caso ed ispezionare la corrispondenza ed i libri.

Art. 24. — Nell'esercizio delle sue attribuzioni, riguardanti sia l'amministrazione del patrimonio che l'erogazione di esso ai fini propri della Fondazione, il Consiglio seguirà le direttive generali che saranno impartite dal Fondatore, nel testamento o altrimenti, ma, per ogni singolo atto, avrà la più ampia discrezionalità.

Tutti gli atti compiuti dal Fondatore e — dopo la morte di questi — dal Consiglio e dal segretario-tesoriere, nell'ambito dei poteri loro attribuiti dal presente statuto, non saranno soggetti a sindacato di merito, nè a preventiva autorizzazione, nè ad approvazione da parte dell'Autorità tutoria.

Art. 25. — L'Autorità amministrativa — tuttavia — vigilerà sugli atti del Consiglio, del presidente e del segretario-tesoriere, affinché questi, nell'esercizio dei loro poteri discrezionali, non contravvengano agli scopi propri della Fondazione, non eccedano i limiti imposti alle loro facoltà dallo statuto e non violino le disposizioni di legge, in quanto compatibili e non derogate.

L'Autorità competente controllerà inoltre la regolarità dei conti e la loro giustificazione, la effettiva erogazione dei beni agli scopi della Fondazione,

e, in genere, vigilerà sulla scrupolosità degli Amministratori nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 26. — La Fondazione cesserà improrogabilmente al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui decederà il Fondatore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re ed Imperatore:

Il Capo del Governo

Primo Ministro Segretario di Stato

Ministro per l'interno

MUSSOLINI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

COGLIOLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Onorevoli Senatori, io devo richiamare l'attenzione del Senato sopra questo decreto da convertirsi in legge per la sua importanza e per le modalità di questa nuova istituzione.

Attilio Odero, il grande, il tenace industriale di Genova, ha dato dieci milioni per istituire una fondazione con le modalità alle quali accennerò fra poco: e nella relazione del Ministro si dice che ai dieci milioni seguiranno altri 40 milioni. Ma non è solo l'importanza grande della somma, sono inoltre le modalità, la completa novità di questa forma di istituzione. I redditi durante la vita del testatore vanno da lui amministrati, e da lui dati alle istituzioni di beneficenza di Genova o altrove. Dopo la sua morte, per cinque anni, i redditi continuano ad andare a favore di queste istituzioni di beneficenza, ma, e qui è la grande novità, nei successivi cinque anni, non più i redditi, ma tutto il patrimonio deve essere elargito a scopo di beneficenza; in modo che il tradizionale principio della perpetuità dei capitali di beneficenza viene violato nel senso che tutto il capitale entro dieci anni deve essere speso in beneficenza.

Le varie modalità risultano da uno statuto compilato da quel valoroso commercialista nostro collega e amico, Rolandi Ricci, uomo abituato a trovare le formule per sfuggire agli scogli della burocrazia e delle difficoltà.

Questo concetto della perpetuità, il quale è stato il fondamento delle opere passate di beneficenza è con la Fondazione Odero completamente violato. E la violazione ha tanto più importanza in quanto che, se prossimamente, come pare, in conformità dello spirito fascista, lo Stato avocherà a sé tutta la beneficenza, regolandola, mentre si incontreranno delle enormi da noi giuristi prevedute e prevedibili difficoltà nelle opere pie passate che hanno statuti di perpetuità, queste difficoltà non sorgeranno a proposito dell'Istituzione Odero.

Ma vi è un'altra novità che potrebbe essere esempio e stimolo a tutti coloro che posseggono dei milioni, in quantochè Odero mantiene durante

la sua vita la completa amministrazione del patrimonio; e alla sua morte, che noi auguriamo lontana, il Consiglio da lui nominato ugualmente amministrerà senza controlli impacciati, senza burocrazie che talvolta tarpano le ali ai desideri più larghi, ma con la responsabilità propria e la coscienza di adempiere il bene.

Non poteva diversamente il collega Rolandi Ricci interpretare il pensiero di Odero, il quale in tutta la sua vita ha dato esempio di una tenace, individuale, ligure attività, indipendente il più che è possibile da pastoie di burocrazia o da comandi degli altri.

Però tutto questo organismo era, onorevoli senatori, contrario alla legge; se la istituzione di Odero avesse dovuto seguire la via per la quale andarono e andranno le varie istituzioni di opere pie, se avesse dovuto essere sottoposta al Consiglio di Stato, al decreto Reale, ai vari Organi controllori, io sono convinto, Attilio Odero era convinto, il suo consultore era convinto, che la istituzione non sarebbe andata in porto perchè la mancanza della perpetuità era contraria alle tradizioni del nostro diritto.

Il collega Rolandi Ricci, uomo abituato a navigare fra gli scogli, ha creduto bene di prendere il largo e come ha preso il largo? Invocando un decreto-legge che non ha bisogno di Consiglio di Stato, che non ha bisogno di organismi consultivi, che viene dato dalla autorità del Governo, e viene presentato qui alla più libera, alla più larga, alla più autorevole autorità del Senato.

È impossibile, onorevoli Senatori, che nel momento nel quale noi stiamo per approvare questo decreto-legge non venga dinanzi a noi la figura austera, dura, tenace di Attilio Odero, il quale per 65 anni ha sempre con pertinacia iniziato, anzi creato, e sviluppato le più grandi industrie delle quali si vanti l'Italia.

Nella industria meccanica da un piccolo stabilimento per produzioni semplici pervenne ai prodotti complessi e perfezionati della Società San Giorgio, di cui fu il fondatore, ed è il Presidente. Come costruttore di navi, dal suo piccolo cantiere avito di Sestri, a poco a poco è andato al grande cantiere della Foce, dalle piccole navi a vela è arrivato a costruire prima le torpediniere di un tempo, poi i cacciatorpedinieri moderni, onore, gloria, forza della Marina italiana. (*Bene*).

E nel 1911, quando l'industria siderurgica pareva soffocata dalla concorrenza spietata tedesca, egli riunì tutte le sei società siderurgiche, con nove stabilimenti, e creò l'Ilva, cioè creò una potente siderurgia talè che quando quattro anni dopo, nel 1915, l'Italia dovette affrontare la guerra, trovò preparata l'industria, che potè salvarla e darle la vittoria. (*Bene*).

Ebbene o signori, quest'uomo il quale oggi, dopo ottantaquattro anni di vita, dopo sessantacinque di continuo, pertinace lavoro, guarda indietro al suo passato, non può a meno di constatare che la parabola della sua ascensione di vita

e di lavoro ha coinciso con la parabola della grandezza della siderurgia e delle costruzioni navali in Italia. Egli ora ha dato e darà tutta la sua fortuna a quel popolo, dal quale venne fuori l'esercito degli operai suoi collaboratori nelle sue grandi imprese, ed avrà per premio le benedizioni delle loro famiglie. (*Bene*).

L'approvazione che a questa legge darà l'alta autorità del Senato, sarà il conforto e il riconoscimento di una così lunga e grande attività, tutta spesa per il bene delle nostre industrie, per il bene dell'Italia. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. L'applauso che ha coronato le parole dell'onorevole senatore Cogliolo significa la gratitudine e l'ammirazione del Senato per il nostro eminente collega Attilio Odero, al quale tutti auguriamo di poter per molti anni amministrare l'opera da lui così generosamente fondata. (*Virissimi applausi*).

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli Colleghi! Che nel caso particolarissimo della Fondazione Odero, l'erezione in ente morale sia fatta con metodo del tutto eccezionale si può consentire; io credo, che saremo tutti d'accordo nel votare la legge e nel rendere omaggio al munifico donatore. Non mi sento di rendere però altrettanto omaggio alle invettive del collega Cogliolo contro il sistema legislativo italiano.

COGLIOLO. Non ho fatto nessuna invettiva.

GIANNINI. Quando si vuole destinare un patrimonio da erogare interamente per determinati scopi di beneficenza, la legge italiana dà un rimedio semplicissimo: basta donare il patrimonio alla Congregazione di Carità, che, in conformità dei voleri di colui che dona la somma, la eroga. Quindi non è vero che la legge italiana impedisca per ragioni burocratiche di destinare un determinato patrimonio per erogarlo ad un determinato scopo; ciò si può fare molto facilmente e rapidamente: anche in quindici giorni.

Ciò stante, se ragioni particolarissime possono indurre a dare un voto favorevole a questo disegno di legge, indubbiamente i principi generali, a cui esso si ispira non devono e non possono costituire un precedente. L'erezione in Ente morale di una fondazione, presuppone una continuità di scopi, assicurati con mezzi idonei e congrui, e non c'è nessuna ragione di decampare da questa che è una solida base del nostro sistema legislativo, il quale, d'altra parte, consente tutti i temperamenti che sono necessari in casi particolarissimi.

Nel dare voto favorevole a questo disegno di legge, io distinguo perciò il caso particolare dalla ragione di principio. La ragione di principio non può essere sacrificata che per la particolare del caso, ed appunto per tal motivo, io non l'avrei sottolineata, se il senatore Cogliolo non avesse insistito eccessivamente nell'affermare che la legge italiana ostacoli, per ragioni burocratiche, quello

che, viceversa, esso consente di ottenere molto agevolmente.

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Accennerò solo a due fatti.

Il primo è che le difficoltà burocratiche avrebbero fatto tardare l'esecuzione di un proposito che, data anche l'età del donatore, era necessario che subito avesse esecuzione. Quelle difficoltà e quelle pastoie che il collega Giannini ha negato, non sono, onorevoli Senatori, affermate da me: sono dette dalle relazioni a questo progetto di legge. Quindi io lascio la parola al signor Ministro per quello che riguarda questo punto.

Per quello che riguarda, onorevoli Senatori, il tempo necessario per aver l'approvazione ad una ferma di beneficenza, è la prima volta che nella mia lunga carriera legale sento che in quindici giorni questo può avvenire. Ne prendo atto perchè qui è presente il nostro Rettore dell'Università, il quale ricorda che per la donazione di una piccola somma fatta per istituire una borsa di studio, ci sono voluti tre anni per poter riuscire ad ottenere l'approvazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri » (N. 1525). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata » (N. 1527). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle Scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice » (N. 1528). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordinamento delle scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 » (N. 1529). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali » (N. 1530). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, che reca modifi-

cazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936 - Anno XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali, con la seguente modificazione:

L'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, è sostituito dal seguente:

Al primo comma dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla disciplina dell'acquisto e della distribuzione delle lane di produzione nazionale, sono aggiunti i seguenti periodi:

« È in facoltà di ciascuno degli Enti predetti di designare un esperto supplente ».

« Le designazioni di esperti supplenti eventualmente già avvenute dal febbraio 1936 in poi sono valide ».

Allo stesso articolo 6 del Regio decreto-legge suddetto è aggiunto il seguente comma: « Agli esperti civili, che fanno parte delle Commissioni di cui al primo comma, è corrisposto, per ogni riunione delle Commissioni stesse, il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i funzionari statali del IX grado gerarchico ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito » (Numero 1531). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, che reca aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari » (N. 1532).
- (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, recante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari.

ALLEGATO. Regio decreto-legge 21 dicembre 1936, anno XV, n. 2230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere alla modificazione delle circoscrizioni giudiziarie del Regno per quanto si riferisce al distacco di comuni compresi nella giurisdizione di una pretura ed alla conseguente aggregazione di essi ad altra pretura, nonchè alla modificazione delle piante organiche sia della magistratura che del personale di cancelleria e segreteria giudiziaria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo del Re è autorizzato a modificare le attuali circoscrizioni giudiziarie del Regno, limitatamente al distacco di comuni da una pretura ed alla conseguente aggregazione di essi ad altra pretura. I relativi Regi decreti saranno emanati su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2. — La facoltà di cui all'articolo 26, capoverso 2°, della legge 5 giugno 1933, n. 557, di provvedere per Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, alle occorrenti modificazioni dell'attuale ripartizione tra gli Uffici giudiziari del Regno del personale della Magistratura, potrà essere esercitata, di concerto con il Ministro per le finanze, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti previsti per i singoli gradi dai ruoli attuali.

Del pari, per un quinquennio, potrà essere esercitata, di concerto con il Ministro per le finanze, la facoltà concessa dall'articolo 17 del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, di provvedere con singoli Regi decreti successivi, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia nei limiti dei posti previsti per i singoli gradi dai ruoli attuali, alle occorrenti modificazioni della ripartizione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli ufficiali giudiziari ed uscieri giudiziari, di cui alla tabella G annessa al citato Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari, nel riordinamento delle piante si potrà prescindere in ogni singolo decreto dalla contemporanea equivalenza numerica fra posti soppressi e posti di nuova istituzione, purchè in nessun caso si superi il numero complessivo fissato dalle vigenti tabelle.

Tale numero complessivo, nel periodo quinquennale di cui al primo comma del presente articolo, potrà inoltre, con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze, essere ridotto a seguito del compiuto riordinamento delle piante nei vari uffici.

Art. 3. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936-XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

SOLMI

THAON DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SCADUTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCADUTO. Onorevoli Colleghi, questo disegno di legge consta di due parti, una relativa alle circoscrizioni giudiziarie e l'altra relativa alla ripartizione del personale degli ufficiali giudiziari.

Io mi occuperò solamente della prima parte, cioè delle circoscrizioni giudiziarie e contemplerò in questa prima parte un punto il quale nel decreto-legge e nella relazione non è affatto considerato e che crederei opportuno che fosse compreso in questo decreto-legge. Il decreto-legge contempla il seguente caso: che un Comune dipendente da un altro Comune dove c'è la Pretura, venga distaccato dalla giurisdizione di questa Pretura per essere annesso alla giurisdizione di un'altra Pretura; ma vi è un altro caso tipico, il quale, sembra strano, non è stato considerato qui. Il caso cioè di un Comune nel quale c'è la Pretura e dipenda, invece, per una parte dalla Pretura che è nel Comune stesso e per un'altra parte dalla Pretura di un altro Comune. Questo potrà sembrare strano, ma pure è un fatto reale.

Come si spiega questo fatto e quale è la sua origine storica? La ragione storica è questa: ci sono Comuni nuovi e Comuni vecchi; questi Comuni vecchi hanno una circoscrizione amministrativa larghissima; ma sono sorti specialmente nell'epoca feudale e post-feudale; Comuni nuovi i quali hanno strappato un po' di territorio ai vecchi Comuni. Questi naturalmente hanno cercato di resistere cedendo meno territorio che fosse possibile, ed allora vediamo per secoli le lotte fra i grandi Comuni e i piccoli, distaccatisi dai vecchi Comuni, per allargare la propria circoscrizione amministrativa. Questi allargamenti, come voi sapete, non sono una cosa onorifica, ma finanziaria, perchè il Comune ha diritto alle sovrimposte comunali e alle entrate corrispondenti. Che cosa è accaduto durante queste lotte? A un certo momento il Comune grande ha perduto la sua battaglia e quindi deve cedere una parte del territorio a questo Comune nuovo che è sorto, però vuole salvare almeno l'onore delle armi, e lo salva in questo modo; non cede tutto il territorio che spetterebbe al Comune piccolo, il quale si è ampliato ed ha aumentato la sua popolazione in modo straordinario, non solo, ma per quella stessa parte di territorio che cede amministrativamente, si riserva la giurisdizione giudiziaria. Quindi si viene a verificare questo caso che un Comune il quale originariamente non esisteva, e che è sorto nell'epoca feudale, che man mano si è ampliato, ha una sua circoscrizione amministrativa alla quale si è fatto però un taglio relativamente alla giurisdizione giudiziaria.

Gli inconvenienti sono gravissimi, perchè un povero disgraziato talvolta, in questi Comuni, non sa da chi dipende giudiziariamente, e deve andare alla Cancelleria per chiedere la tabella della cir-

scrizione giudiziaria e sapere se quella data terra, che amministrativamente sa dipendere da questo Comune, giudiziariamente dipende dallo stesso Comune o da altro, per conoscere a quale autorità deve rivolgersi per fare una citazione; ecc.

Io volevo far rilevare quest'inconveniente e allo scopo avevo pregato il Ministro di accogliere questa mia proposta, ed egli gentilmente, oggi non è presente, mi aveva assicurato che era d'accordo con me.

Pertanto rivolgo preghiera che la mia proposta venga considerata compresa in questo decreto, in modo che nel determinare le giurisdizioni giudiziarie dei diversi Comuni, nei casi di distacchi di Comuni da una Pretura ad un'altra, si intenda compresa la facoltà del Ministro di distaccare da un Comune il territorio che amministrativamente appartiene ad altro Comune ed aggregarlo anche giudiziariamente a quest'altro. (*Applausi*).

COBOLLI GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COBOLLI-GIGLI, *ministro dei lavori pubblici*. In assenza del Ministro di grazia e giustizia, impegnato oggi alla Camera, comunico al Senato che mi renderò interprete presso di lui del desiderio espresso dal senatore Scaduto, trattandosi di una modificazione di carattere tecnico che può essere in relazione a ragioni contingenti e storiche per quei determinati territori. Ad ogni modo il Ministro di grazia e giustizia non mancherà di tener conto di tale proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero » (N. 1535). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonchè ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonché ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito » (N. 1536). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di credito » (N. 1537). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di credito ».

Discussioni, f. 363

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di Credito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca » (N. 1541). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione di cavi sottomarini di proprietà dello Stato » (N. 1542). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, concernente l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi » (Numero 1562).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi ».

Prego il senatore segretario Millosevich di darne lettura.

MILLOSEVICH, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.
Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Agnelli, Ago, Amantea, Andreoni, Anselmi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Bacci, Baldi Papini, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broglia, Burzagli.

Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo della Volta, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cinati, Cini, Ciruolo, Cogliolo, Concini, Conti Sinibaldi, Conz, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, D'Ancora, De Martino Giacomo, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frasinetto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Fabri, Facchinetti, Faelli, Faina, Falck, Farina, Ferrari, Fraschetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giardini, Gigante, Giordano, Giuria, Giuriati, Gusti del Giardino, Graziosi, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imberti, Imperiali.

Josa.

Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marescalchi, Marracino, Martin-Franklin, Mayer, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morasco, Mori, Mormino, Morpurgo, Mosca, Mosconi, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Oviglio, Ovio.

Padiglione, Peglion, Pende, Perris, Petrone, Pinto, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Prampolini, Pujia.

Raineri, Rava, Reggio, Ricci, Rolandi Ricci, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Russo.

Sailer, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spada Potenziani, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Tamborino, Taramelli, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Toldaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vigliani, Vinassa de Regny.

Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1570):

Senatori votanti	203
Favorevoli	195
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1936-XV, n. 2286, concernente l'istituzione in ente morale della «Fondazione Attilio Odero» con sede in Genova e l'approvazione del relativo statuto (1507):

Senatori votanti	203
Favorevoli	197
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2166, concernente aumento della tassa di concessione governativa sui decreti di conferimento della cittadinanza italiana a stranieri (1525):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2144, concernente la disciplina degli Istituti di vigilanza privata (1527):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 2128, relativo all'ordina-

mento delle Scuole di ostetricia e alla disciplina giuridica della professione di levatrice (1528):

Senatori votanti	203
Favorevoli	201
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2152, che modifica l'articolo 60 del Regolamento per la Milizia Nazionale della Strada, approvato con Regio decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554 (1529):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 2143, recante modificazioni al Regio decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 317, relativo alla composizione della Commissione centrale per la requisizione della lana e alla diaria di missione da corrispondersi ai membri civili delle Commissioni interprovinciali (1530):

Senatori votanti	203
Favorevoli	197
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 novembre 1936-XV, n. 2179, recante aggiunte e varianti alle disposizioni vigenti sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito (1531):

Senatori votanti	203
Favorevoli	198
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2230, riguardante disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari (1532):

Senatori votanti	203
Favorevoli	200
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2169, concernente esonero dalla tassa di bollo per gli atti relativi al movimento delle valute conseguenti alle operazioni di importazione e di esportazione di merci, nonché

ai servizi relativi posti in essere dall'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero (1535):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2170, concernente agevolazioni in materia di tasse sugli affari circa finanziamento mediante cessione di credito (1536):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2165, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di immobili da parte di Istituti di Credito (1537):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2167, concernente proroga delle agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi rustici gravati da ipoteca (1541):

Senatori votanti	203
Favorevoli	199
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2301, riguardante l'approvazione della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e dei telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato (1542):

Senatori votanti	203
Favorevoli	200
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2123, concernente modificazioni ai piani finanziari poliennali per la bonifica integrale di cui al Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431 e successivi (1562):

Senatori votanti	203
Favorevoli	200
Contrari	3

Il Senato approva.

Sabato 20 corrente, alle ore 16, seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1631, portante disposizioni integrative per la cessione obbligatoria dei crediti verso l'estero, dei titoli esteri e dei titoli italiani emessi all'estero (1330). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, contenente disposizioni relative ai sindaci delle società commerciali (1496). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2124, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-1937, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti: 23 novembre 1936 - Anno XV, n. 2045, e 25 dicembre 1936 - Anno XV, n. 2126 relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1563). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2383, riguardante esenzioni ed agevolazioni fiscali per la liquidazione del Demanio Armentizio (1564). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 54, riguardante il riordinamento di alcuni ruoli del personale del Ministero dei lavori pubblici (1565). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 86, recante autorizzazione della spesa di lire 20.000.000 per la costruzione di case economiche e popolari nella città di Messina (1566). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127, col quale è stato prorogato al 30 giugno 1940 il termine di funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche con sede in Palermo e in Cagliari (1567). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 140, riguardante l'applicazione delle tasse fisse minime di registro e di trascrizione ipotecaria sui trasferimenti di immobili a favore di concessioni del Comune di Trieste per l'attuazione del piano regolatore di detta città (1568). — (*Approvato dalla Camera dei Deputati*);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 139, riguardante l'esenzione venticinquennale dalle imposte e sovrimeposte, comunale e provinciale, sui nuovi fabbricati ultimati nel quinquennio 1936-1940, in dipendenza dei lavori relativi alla sistemazione edilizia del piazzale

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-37 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 18 MARZO 1937

zale della Vittoria ed adiacenze, nella città di Bolzano (1569). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1934-35 (1571). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita, collegate al Prestito redimibile 5 per cento 1937-XV (1588). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, riguardante l'assegnazione di stanziamenti per i contributi nelle spese per la lotta contro il « mal secco » degli agrumi in Sicilia (1589). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge: 18 gennaio 1937-XV, n. 30, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1936-37, nonché altri indifferibili provvedimenti e 8 febbraio 1937-XV, n. 76, concernente aumento dello stanziamento del capitolo « Spese per il servizio d'investigazione politica » del bilancio del Ministero del-

l'interno, per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 18 gennaio 1937-XV, n. 59, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute del predetto esercizio finanziario 1936-37 (1591). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1937-XV, n. 117, concernente la incorporazione del Monte dei Pegni di Roma nella Cassa di risparmio di Roma (1606). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1936-XV, n. 2171, concernente la istituzione dell'addizionale di un centesimo su talune imposte erariali per fini di assistenza sociale (1607). — (Approvato dalla Camera dei Deputati);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937-XV al 30 giugno 1938-XVI (1615). — (Approvato dalla Camera dei Deputati).

La seduta è tolta (ore 17,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti